

TOSAP, in quanto non determinano alcun ingombro di suolo pubblico.

L'amministrazione comunale non aveva operato alcuna distinzione tra le diverse tipologie di passo carrabile, richiedendo indistintamente il pagamento della COSAP; il Difensore Civico ha richiesto al contrario di valutare la possibilità di intraprendere ogni azione utile a modificare tale posizione assunta, sia nell'interesse dell'intera collettività, sia per evitare, in seno all'Amministrazione comunale, un ingente numero di ricorsi da parte dei cittadini.

L'Amministrazione ha recepito quanto suggerito dal Difensore Civico ed ha provveduto ad apportare le dovute modifiche al regolamento relativo al pagamento della COSAP, escludendo tutte quelle tipologie di passo carrabile di fatto non assoggettabili.

1.1.2 Illegittima la richiesta del pagamento dell'ICI/IMU sugli immobili inagibili

L'Ufficio è intervenuto nei confronti di un'Amministrazione Comunale, a seguito delle numerose segnalazioni da parte di cittadini in ordine al pagamento o, a seconda dei casi, rimborso, dell'imposta comunale sugli immobili resi inagibili a seguito del sisma 2009.

Le diverse istanze d'intervento pervenute a questo Ufficio avevano ad oggetto la richiesta di annullamento degli avvisi di pagamento,

illegittimamente richiesti ai contribuenti per gli anni 2010-2011, e il riconoscimento ed erogazione del rimborso delle imposte erroneamente versate e non dovute per le medesime annualità.

Sulla questione, questa Difesa Civica è intervenuta richiamando la normativa speciale adottata dal Governo per il territorio Abruzzese colpito dall'evento sismico precisando che, per effetto di quanto stabilito dall'art. 4 comma 5 *octies* D.L. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012, i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 06/04/2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dal pagamento dell'ICI/IMU fino alla definitiva ricostruzione e dichiarazione di agibilità.

A tal fine fa fede la dichiarazione di inagibilità rilasciata dal Comune dopo i sopralluoghi effettuati nel 2009.

Sulla base della chiara ed inequivocabile richiamata normativa, dunque, questo Ufficio ha invitato l'Amministrazione in questione ad assumere le opportune iniziative, anche attraverso il ricorso al potere di autotutela, al fine di veder riconosciuti i diritti degli istanti.

Grazie all'intervento di questo Ufficio l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad annullare gli avvisi di accertamento illegittimamente adottati e a rimborsare le somme erroneamente versate dai contribuenti.

1.1.3 Si è tenuti al pagamento dell'IMU sulla seconda casa anche se la prima casa è stata dichiarata inagibile

Un cittadino, proprietario di un immobile dichiarato inagibile a seguito del sisma 2009 con dimora in altra abitazione, sempre di sua proprietà, sita nel medesimo comune di residenza, ha richiesto un parere a questo Ufficio in ordine ai criteri connessi all'obbligo di pagamento dell'IMU sulle seconde case.

In particolare l'istante ha dichiarato che, in seguito all'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'ordinanza di sgombero dalla sua abitazione principale, aveva trasferito la propria dimora, ma non anche la residenza, presso altra abitazione di sua proprietà sulla quale gli era stato richiesto il pagamento dell'imposta quale seconda casa.

Lo stesso si è quindi rivolto al Difensore Civico Regionale rivendicando il proprio diritto al riconoscimento delle agevolazioni previste per l'abitazione nella quale dimorava sostenendo che, in seguito alla dichiarazione di inagibilità della sua prima casa, sarebbe divenuta tale quella nella quale aveva trasferito la propria dimora.

Questo Ufficio, acquisite le necessarie informazioni, ha riscontrato l'istanza non ritenendo fondate le ragioni sottese alla richiesta d'intervento formulata.


Com'è noto, infatti, l'art. 13 del D.L. 201/2011, prevede espressamente che *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*, pertanto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata come abitazione principale devono sussistere entrambe le condizioni indicate dal legislatore, ovvero la dimora abituale e la residenza anagrafica.

Il Difensore Civico ha fatto notare come la sussistenza di tale doppio requisito risultava, peraltro, anche dal Regolamento IMU dell'Amministrazione Comunale laddove era precisato sostanzialmente che se il nucleo familiare o parte di esso dimorava in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si sarebbero dovute applicare per un solo immobile, ovvero quello in cui il possessore aveva la residenza e vi dimorava abitualmente.

Nella fattispecie l'istante, benché costretto, in forza dell'ordinanza di sgombero dell'abitazione di residenza, a spostare la propria dimora abituale in un altro immobile di sua proprietà, non aveva tuttavia trasferito la propria residenza e quella del proprio nucleo familiare nella nuova abitazione che, pertanto, ai sensi della richiamata disposizione normativa, non è risultata classificata, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni IMU, come abitazione principale.

Né sono apparse condivisibili le argomentazioni formulate in ordine alla violazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del diritto all'agevolazione sull'abitazione principale dal momento che, se è vero che il proprietario dell'immobile si trovava ad aver la disponibilità di una sola abitazione che avrebbe dovuto essere trattata alla stregua di un'abitazione principale per causa di forza maggiore, è tuttavia anche vero che i cittadini non hanno subito alcun pregiudizio in tal senso, dal momento che per gli immobili inagibili a seguito del sisma il Governo ha disposto l'esenzione totale dell'IMU.

1.2 **AGRICOLTURA - INDUSTRIA - COMMERCIO - ENERGIA**



1.2.1 **Il Difensore Civico riesce ad ottenere lo sgravio del Diritto annuale per una società in accomandita semplice**

Il legale rappresentante di una Società in accomandita semplice si è rivolto all'Ufficio, in quanto una Camera di Commercio della Regione non aveva dato riscontro alla sua richiesta di sgravio del Diritto Annuale dallo stesso versato per le annualità 2008 - 2009 -2010.

In via preliminare, questa Difesa Civica ha precisato e ribadito che il diritto annuale che le imprese e le società sono tenute a versare

annualmente alle Camere di Commercio, è disciplinato dettagliatamente dal D.M. n. 359/2001 e che gli atti di accertamento dello stesso diritto, secondo le svariate pronunce della Corte di Cassazione Civile, nonché della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 26.01.2007, hanno natura tributaria e quindi devono essere impugnati, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.i.

A causa della mancata presentazione dei rituali ricorsi da parte della società interessate, le emesse cartelle esattoriali erano divenute inoppugnabili, con la conseguenza pertanto che le relative somme da pagare avrebbero potuto essere recuperate anche mediante riscossione coattiva, sia direttamente dalle Camere di Commercio che attraverso i Concessionari della Riscossione (SOGET, Equitalia, ecc.).

In ordine al procedimento ordinario e generale relativo alla cessazione dell’obbligo del pagamento dello stesso diritto annuale da parte delle imprese e delle società, il Difensore Civico ha richiamato l’art. 4 del citato D.M. n. 359/2001, il quale, al pertinente comma 3), così dispone: *“Le Società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale”*.

In merito poi al successivo D.P.R. 23.07.2004, n. 247 – recante il Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese (che implica di conseguenza anche la cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto annuale) – l'art. 3 prevede che il procedimento per la cancellazione è avviato quando l'Ufficio del registro delle imprese rileva la presenza di una delle cinque circostanze di seguito riprodotte:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale
- d) mancata ricostituzione delle pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata in assenza di proroga tacita.

Per quanto riguarda le società semplici di persone, si è fatto notare come le Camere di Commercio di tali circostanze non sempre vengono a conoscenza delle suddette circostanze in modo istantaneo, diretto ed automatico, non essendo le stesse società tenute a presentare i bilanci annuali, per cui molto spesso l'ufficio del registro delle imprese rimane inattivo.

In proposito non può inoltre sottacersi che la Camera di Commercio non ha il potere di cancellare direttamente la società, ma solo di avviare un lungo, articolato e complesso procedimento propedeutico, al termine del quale trasmette tutti gli atti *“al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società”*, sicuramente in tempi non brevi.

Così stando le cose, la società risultava iscritta a tutti gli effetti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, per cui il Difensore Civico ha consigliato il procedimento più semplice, celere e meno dispendioso, ossia quello di promuovere un atto pubblico di scioglimento della stessa e di produrlo all'Ente Camerale contestualmente alla domanda per la cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto annuale.

In mancanza di ciò la Società istante avrebbe rischiato di vedersi richiedere il pagamento di tale diritto anche per l'anno in corso.

La Società si uniformava a quanto consigliato dall'Ufficio, comunicando successivamente che la Camera di Commercio aveva provveduto alla cancellazione e non aveva richiesto il pagamento del diritto annuale.

1.2.2 Contestazione contribuenza consortile

Alcuni cittadini si sono rivolti al Difensore Civico rappresentando che, con propria nota, mai riscontrata, avevano presentato ad un Consorzio di bonifica una contestazione relativa ad una richiesta di contributo di bonifica particolarmente esosa, in considerazione del fatto che venivano computate, ai fini del contributo, delle superfici boschive non beneficiabili dell'impianto di irrigazione.

Con la medesima nota i ricorrenti hanno richiesto un sopralluogo dell'Azienda Consortile, al fine di verificare quanto da loro reclamato.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio il Consorzio *de quo* ha verificato, mediante sopralluogo avvenuto in presenza delle parti interessate, che la superficie beneficiabile dell'impianto di irrigazione era certamente minore rispetto alla prima valutazione, procedendo, pertanto, a ridurre del 50% il contributo consortile e annullando contestualmente il primo avviso bonario di pagamento.

1.2.3 Legittimazione terre civiche

Un cittadino è ricorso all'Ufficio per segnalare che ad oltre 2 anni dalla propria richiesta di legittimazione di un terreno civico, a cui avevano fatto seguito numerosi incontri ed una fitta corrispondenza con i funzionari ed i rappresentanti del proprio Comune, quest'ultimo non aveva ancora ultimato il procedimento iniziato su propria istanza.

L'Ufficio è intervenuto nei confronti del Comune rilevando che, dalla disamina della documentazione prodotta dal ricorrente, l'Ente non avrebbe provveduto a restituire, dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, un atto con relativo elenco, al competente Ufficio della Regione.

Il Comune, sollecitato da questa Difesa Civica, si è attivato prontamente inviando al competente Servizio Regionale tutta la documentazione necessaria.


L'intervento si è concluso allorché il medesimo Servizio Regionale ha trasmesso a questo Ufficio, oltre che chiaramente all'istante e al Comune, la determinazione dirigenziale mediante la quale veniva data all'Ente Locale l'autorizzazione ad alienare le terre civiche a favore del ricorrente.


1.3 SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Le richieste di intervento nel settore sanitario sono notevolmente aumentate nel corso dell'anno 2012.

Anche in questo campo, l'intervento del Difensore Civico ha consentito, oltre alla tutela del diritto alla salute dei cittadini, in alcuni casi, anche un notevole risparmio, in termini economici, per gli stessi.

Tra i principali casi trattati, la maggior parte dei quali relativi a problematiche inerenti i servizi sanitari, merita un cenno particolare l'impegno profuso da questa Difesa Civica in ordine al ripristino dei sussidi in favore dei malati oncologici e dei dializzati.





1.3.1 Tutti i cittadini hanno lo stesso diritto di essere visitati e curati nelle strutture pubbliche

Si è rivolta all'Ufficio una cittadina, segnalando uno spiacevole episodio, verificatosi presso un presidio ospedaliero della Regione.

La signora, recatasi presso un ambulatorio medico per sottoporsi ad una visita, a seguito di interventi chirurgici eseguiti presso una struttura privata, era stata invitata a rivolgersi presso la struttura che aveva effettuato le precedenti operazioni, in quanto, a detta dello specialista della ASL, i problemi segnalati dalla paziente erano da attribuirsi esclusivamente al cattivo operato dei medici della struttura privata di provenienza.

Il Difensore Civico, dopo aver acquisito le informazioni necessarie dalla struttura sanitaria ed aver attentamente esaminato le

controdeduzioni esposte dal medico che aveva effettuato la visita (recanti tra l'altro la volontà di procedere ad una denuncia per calunnia nei confronti della paziente), ritenendo che quanto asserito dalla paziente trovasse sostanzialmente conferma, si è rivolto al Presidio Ospedaliero in questione, rilevando che:

1. si trattava di struttura pubblica, dipendente dalla A.U.S.L. e dal S.S.N., per cui qualsiasi cittadino che vi si fosse recato avrebbe avuto diritto di essere visitato e curato secondo la vigente legislazione nazionale e regionale, indipendentemente da quale struttura sanitaria (pubblica o privata) egli in precedenza si fosse rivolto;
2. non è apparso ammissibile né corretto che una paziente, che ha richiesto di essere visitata in una struttura pubblica, fosse stata poi rimandata a chi l'aveva operata precedentemente;
3. è apparso inspiegabile che un medico, in sede di visita, non avesse informato l'assistito sui possibili rimedi per superare la patologia;
4. disdicevole e grave da ultimo è apparso, per un pubblico professionista, adombrare possibili azioni legali nei confronti di una paziente, solo perché si è dichiarata insoddisfatta sia per il comportamento assunto dallo stesso sanitario e per la brevità della visita.

Il Difensore Civico inoltre, non aveva ritenuto corretto il comportamento delle strutture interessate, che si erano limitate a trasmettere le relazioni esplicative dei medici coinvolti nell'episodio, senza aggiungere o rilevare alcunché, come, cioè, se l'accaduto fosse considerato di poca importanza.

A seguito di ciò, l'Ufficio ha invitato a far conoscere quali iniziative o provvedimenti si intendessero assumere nei confronti dello specialista, chiedendo soprattutto di far conoscere in quali modi e tempi la paziente avrebbe potuto essere nuovamente visitata, in modo da fornire alla stessa le opportune ed esaustive informazioni in merito alla sua patologia ed alle possibili cure.

A seguito della segnalazione, la Direzione Sanitaria porgeva innanzitutto le proprie scuse alla paziente, sottolineando la piena disponibilità a valutare le condizioni cliniche della paziente e ad effettuare quanto necessario a risolvere il problema medico.

1.3.2 Spetta al paziente la scelta della struttura sanitaria nella quale essere trasferito

Si è rivolto all'Ufficio un cittadino segnalando che il proprio padre, ricoverato nel Reparto Rianimazione di un Presidio Ospedaliero della Regione, era in procinto di essere trasferito presso un Centro di Riabilitazione, contro il parere dei familiari.

Questi ultimi avevano richiesto alla ASL competente l'autorizzazione per il trasferimento presso una clinica convenzionata in altra regione vedendosi, tuttavia, rifiutata tale richiesta dalla struttura sanitaria.

Essendo stato leso il diritto del proprio genitore, di scegliere la casa di cura nella quale essere ricoverato, nell'ambito di quelle convenzionate con il con il S.S.N. nel territorio italiano, l'istante ha richiesto, pertanto, un intervento del Difensore Civico.

Questo Ufficio è prontamente intervenuto presso la ASL esponendo le ragioni dell'istante e chiedendo di conoscere i motivi giuridici, clinici o sanitari che avevano ostacolato la concessione di tale autorizzazione.

In particolare il Difensore Civico ha evidenziato come l'organo deputato alla valutazione avrebbe dovuto limitarsi esclusivamente ad indicare il tipo di struttura, il periodo di trattamento ed i principi essenziali del piano terapeutico lasciando al paziente la scelta della struttura.

Ciò trova conferma, peraltro, nel fatto che il modulo di autorizzazione in uso presso la ASL prevede uno specifico campo in cui indicare la struttura scelta dall'assistito.

Dinanzi al tempestivo intervento del Difensore Civico, il Direttore del Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale ha riscontrato quanto richiesto comunicando che il paziente sarebbe stato trasferito entro 2-3 giorni presso la struttura sanitaria scelta dai parenti e precisando,